

REGOLAMENTO

PER

L'APPLICAZIONE DELLA TARI

Approvato con delibera C.C. n. 9 del 04/05/2023

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, l'applicazione, nel Comune di Ronco Canavese (TO), della Tassa sui rifiuti (TARI).
2. Ai fini dell'adeguamento alla deliberazione ARERA 15/2022 recante Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, si applicano le definizioni previste dalla regolazione applicata dall'Autorità, razione temporis vigente, nel rispetto della disciplina tributaria, degli obblighi di servizio e degli standard di qualità riportati nella Carta della qualità del servizio rifiuti.
3. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente ed il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani attualmente in vigore.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
5. I regolamenti e le tariffe della TARI sono approvati annualmente entro il termine del 30 aprile dell'anno di riferimento, come stabilito dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella Legge 25/02/2022, n.15. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione come fissato da norme statali. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

Art. 2 ISTITUZIONE DELLA TARI

1. la Tassa sui rifiuti (Tari) è istituita a copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. L'applicazione della Tari è disciplinata dall'art. 1, commi 641 – 668 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999, come recepite dal presente Regolamento.
3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.
4. Ai fini dell'applicazione della TARI, il Comune è tenuto ad uniformarsi anche alle indicazioni fornite nei provvedimenti adottati dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA),

nell'ambito delle competenze attribuite alla stessa Autorità ai sensi dell'art. 1, commi 527-530 L. 27 dicembre 2017 n. 205, ai fini dello svolgimento delle funzioni di regolazione e controllo del settore rifiuti, nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla L. 14 novembre 1995 n. 481.

5. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 3 PRESUPPOSTO

1. La Tari è dovuta per il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento. A tal fine, si considerano imponibili tutti i vani comunque denominati, chiusi o chiudibili nei quattro lati verso l'esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente Regolamento. Si considerano altresì imponibili tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti assimilati agli urbani.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*: tutte le superfici appartenenti a strutture stabilmente infisse al suolo o precarie chiuse da ogni lato verso l'esterno o comunque coperte come ad esempio tettoie anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, come tettoie, balconi, terrazze, che campeggi, dancing, cinema all'aperto e parcheggi e le aree iscritte a catasto come beni comuni non censibili (BCNC);
 - c) *utenze domestiche*: le superfici adibite a civile abitazione, pertinenze e altri immobili occupate e/o intestati ai fini TARI a persone fisiche al cui interno non si svolga alcun'attività riconducibile a persone giuridiche;
 - d) *utenze non domestiche*: tutte le unità immobiliari, anche quelle a destinazione domestica ma non occupate come civile abitazione da persone fisiche, la cui utenza TARI è intestata a persone giuridiche, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e terrazze, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

Art. 4 GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento di igiene urbana e gestione dei rifiuti attualmente in vigore, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b) c) ed e) del presente comma.
4. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di riciclo e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
5. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.
6. Sono sostanze escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;

- e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
7. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

TITOLO II

SOGGETTO ATTIVO E PASSIVO DEL TRIBUTO

Art. 5

SOGGETTO ATTIVO DEL TRIBUTO

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 6

SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 8, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata inferiore a sei mesi continuativi e nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dai titolari di diritto reale di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune. Per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo il tributo è dovuto dai singoli occupanti o detentori ai quali spettano tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

4. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.
5. In via prioritaria qualora uno degli occupanti coincida con il proprietario dell'immobile, la TARI è a carico di quest'ultimo.
6. Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o di forma analoga (quali residence, affittacamere, ecc.) il tributo è dovuto da chi gestisce l'attività.
7. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare l'utente principale, si considera tale:
 - ⊗⊗per le utenze domestiche il proprietario o il locatario;
 - ⊗⊗per le utenze non domestiche colui che ha sottoscritto il contratto di locazione, ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, società che occupa o gestisce o detiene tali superfici, mentre per i comitati e le associazioni non riconosciute, i soggetti che li presiedono, li rappresentano o li dirigono.

TITOLO III DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE TRIBUTO

Art. 7 DEFINIZIONE TARIFFA DEL TRIBUTO

1. La Tari è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 12. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
3. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce:
 - a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b) i coefficienti K_a , K_b , K_c e K_d previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.
5. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
6. La tariffa è articolata nelle fasce di cui Tabella 1b del D.P.R.158/99 comuni < 5.000 abitanti e in base ai coefficienti di produttività previsti dallo stesso decreto:
 - utenza domestica (K_a – quota fissa e K_b quota variabile)
 - utenza non domestica (K_c – quota fissa e K_d – quota variabile)

7. In sede di ripartizione dei costi il Comune riconosce altresì l'agevolazione alle utenze domestiche di cui all'articolo 49, comma 10 del D. Lgs. 22/97 come richiamato dall'articolo 4, comma 2, del D.P.R. 158/99.
8. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'articolo 49, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. A tal fine i costi fissi del servizio di smaltimento sono ripartiti fra le utenze domestiche e quelle non domestiche sulla base della rispettiva percentuale di partecipazione al gettito nell'anno precedente. Fino a quando non sarà adottato un sistema di rilevazione delle quantità di rifiuti individualmente prodotte dal singolo utente o nel caso in cui non risulti possibile commisurare le quantità di rifiuti conferite dalle due categorie di utenza sulla base di comprovati dati statistici, anche la parte variabile è suddivisa fra le due categorie di utenza, con lo stesso criterio previsto per la ripartizione della parte fissa esposto in precedenza.

Art. 8

LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTE AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o semplicemente posata, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (energia elettrica, gas) e, per i locali ad uso non domestico quelli forniti di impianti attrezzature, o, comunque, ogni qualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio nei locali medesimi.
2. Per vani tariffabili a titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, si considerano, salvo diversa disposizione di legge o del presente regolamento, i seguenti locali, sia principali che accessori:
 - a) ☉camere, sale da cucina, ingressi interni all'abitazione, corridoi, scale, anticamere, ripostigli compresi quelli delle pertinenze anche se separate, interrato e prive di utenze rispetto al corpo principale del fabbricato come rimesse, box, cantine e solai uso ripostiglio;
 - b) ☉tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici od a botteghe, laboratori di artigiani e comunque di attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
 - c) ☉tutti i vani adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni e di bagni pubblici), locande, ristoranti, osterie, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi al mercato;
 - d) ☉tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
 - e) ☉tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;
 - f) ☉tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle unità sanitarie locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche

strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali come disciplinati dalla vigente normativa).

- g) tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinate ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.).
 - h) tutte le unità immobiliari prive di requisito di "ruralità", ma condotte da aziende agricole per l'esclusivo esercizio dell'attività agricola. A tali superfici verrà applicata la tariffa relativa ad "Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta" – cat. 22.
3. Sono altresì soggette al tributo:
- a) tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Si precisa che non sono tassabili solo qualora destinate ad uso privato e costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi.
 - b) le aree scoperte utilizzate da attività non domestiche sia nel caso in cui le stesse costituiscano superficie operativa per l'esercizio dell'attività propria dell'impresa (quali, ad esempio, le aree di stoccaggio merci e/o attrezzature), sia nel caso in cui le stesse siano destinate in modo autonomo all'esercizio di un'attività (quali, a titolo d'esempio, i campeggi, i parcheggi, i dancing, i cinema all'aperto, i magazzini di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione).

Art. 9

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio sono considerati tutti gli oneri direttamente ed indirettamente imputabili in quanto inerenti allo stesso, determinati dal piano finanziario.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
7. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
8. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consumo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:
 - a) per intero in diminuzione, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) in incremento per la sola parte derivante dalla riduzione delle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

9. Nella determinazione del Piano Economico Finanziario, il Comune è altresì tenuto ad uniformarsi alle indicazioni fornite da ARERA nel Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), finalizzato alla definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, in coerenza con le linee generali definite nel D.P.R. 158/1999.

Art. 10

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. La tariffa del tributo componente rifiuti è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
3. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
4. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:
 - a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
 - b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 653 L. 147/2013, nella determinazione dei costi del Piano Finanziario, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, come individuati negli specifici provvedimenti adottati dal Dipartimento delle Finanze. I fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un termine di confronto per permettere all'Ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti, per cui il dovere di avvalersi delle loro risultanze non equivale all'obbligo di applicarli, ma solo di tenere conto di tali costi in sede di determinazione tariffaria, giustificandone gli eventuali scostamenti.

Art. 11

PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. La determinazione dei costi è redatta dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune, a norma delle disposizioni vigenti, almeno 45 gg prima del termine dell'approvazione tariffe. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio Comunale.
2. L'ufficio comunale interessato è tenuto a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

3. I costi sostenuti dall'ente rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.

Art. 12

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE E NUMERO DI OCCUPANTI

1. Per ogni utenza domestica la tariffa è composta da una parte fissa ed una variabile.
 - a) La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
 - b) La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si applica unicamente alla superficie dei locali destinati ad abitazione con esclusione dei locali che ne costituiscono pertinenza ai quali viene applicata la sola quota fissa in relazione al numero degli occupanti.
 - c) I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria - Tabella illustrativa dei coefficienti per le Utenze Domestiche allegato al Piano Finanziario.
2. Le utenze domestiche, al fine della determinazione del numero degli occupanti, sono suddivise in:
 - a. domestiche di soggetti residenti: sono le unità abitative occupate da persone che vi hanno stabilito la propria residenza, risultante dagli archivi dell'Anagrafe generale del Comune;
 - b. domestiche di soggetti non residenti: sono le unità abitative occupate esclusivamente da persone che hanno stabilito altrove la propria residenza.
3. Per le utenze domestiche di soggetti residenti, il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dall'Anagrafe generale del Comune.
4. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
5. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno la residenza fuori del territorio comunale il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari ai componenti del nucleo familiare come da denuncia dell'occupante. In mancanza si assume il nucleo familiare costituito da n. 2 componenti. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza ovvero il numero degli occupanti effettivi.
6. Per le abitazioni di proprietà di soggetti residenti in Ronco Canavese e tenute a disposizione si assume il nucleo familiare costituito da n. 2 componenti.
7. L'intestazione di un'utenza domestica in locazione, ai sensi di legge, è attribuita dal soggetto locatario e non al proprietario.
8. Per le utenze relative a soggetti che hanno spostato la residenza fuori del territorio di Ronco Canavese senza produrre denuncia di cessazione e per le abitazioni già occupate da soggetti defunti, in attesa di nuova denuncia da parte degli eredi, viene stabilito un numero di componenti pari a 2.
9. Le cantine, le autorimesse o altri luoghi di deposito condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative si considerano utenze non domestiche (cat. n.22).
10. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume in n. 2, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione dei soggetti fisici che occupano l'immobile.

11. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti nei successivi articoli, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
12. Le attività di bed & breakfast sono considerate sempre quali utenze domestiche, imputando la superficie del fabbricato destinato interamente o promiscuamente all'attività, e quale numero di componenti un numero pari ai residenti aumentato del numero massimo di ospiti, come da dichiarazione agli atti dell'Ufficio Commercio.
13. Non va presentata denuncia di variazione per eventuali persone che si aggiungano agli occupanti l'immobile, qualora la loro permanenza nello stesso immobile non superi i sessanta giorni nell'arco dell'anno.

Art. 13

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per ogni classe di attività riferita alle utenze non domestiche la tariffa è composta da una parte fissa ed una variabile.
 - a) La quota fissa della tariffa è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
 - b) La quota variabile è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
 - c) I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria – vedi allegato 1 – Tabella illustrativa dei coefficienti per le Utenze NON Domestiche.
2. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.
3. Nel caso in cui in capo alla medesima utenza non domestica siano presenti locali destinati ad attività tra loro diverse, ubicati sia in luoghi diversi che nello stesso luogo, la categoria tariffaria sarà definita sulla base dell'attività effettivamente svolta nei locali (sulla base del codice ATECO).
4. Nel caso di più attività, distintamente specificate ma esercitate promiscuamente negli stessi locali, per l'applicazione del Tributo si fa riferimento all'attività principale (quale attività prevalente) in base a quanto indicato sulla visura camerale che dovrà essere obbligatoriamente depositata dal richiedente nel caso di iscrizione all'albo professionale.

5. Nel caso in cui la stessa unità immobiliare sia utilizzata sia ad uso domestico che non domestico (attività professionale) la tariffa sarà commisurata rispettivamente alle superfici utilizzate, fermo restando l'obbligo di riaccatastamento (la relativa domanda dovrà essere allegata alla dichiarazione ai fini TARI), qualora la porzione di immobile adibita ad attività professionale abbia una propria autonomia reddituale.
6. Per le unità immobiliari detenute da persone giuridiche con destinazione abitativa il tributo verrà applicato nel modo seguente:
 - Per utilizzo foresteria applicazione tariffa domestica seconde case a carico del detentore;
 - Per utilizzo continuativo da parte di persona fisica, esempio custode, anche non residente, obbligo di iscrizione a carico dell'occupante.
7. Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative alla parte fissa e variabile delle diverse categorie di utenze non domestiche sulla base di criteri alternativi al D.P.R. 158/1999, ovvero adottando coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50 per cento rispetto a quelli indicati nelle tabelle ivi allegate, fino a diversa regolamentazione disposta da parte di ARERA, così come di determinare le tariffe relative ai locali e alle superfici operative accessorie degli immobili a cui le stesse sono asservite sulla base di un importo percentuale rispetto alla tariffa dell'attività di riferimento, da commisurare alla minore capacità di produrre rifiuti di tali locali e superfici operative accessorie.

Art. 14

RICATEGORIZZAZIONE

1. Ai depositi, magazzini, ecc. viene applicata la tariffa relativa alla classe di appartenenza dell'insediamento principale. Il soggetto passivo può richiedere la ricategorizzazione dei depositi/magazzini nei seguenti casi:
 - a) Qualora la destinazione dei locali consenta di discriminare l'uso delle porzioni non destinate alla produzione e vendita da quelle invece ad essa destinate, come magazzini e depositi con superficie maggiore o uguale a 100 mq, la tariffa dovrà essere la risultante di un calcolo articolato che preveda differenti importi al mq., distinti tra l'attività principale e il magazzino o deposito.
Per quanto riguarda le attività in categoria 10, nel caso si riscontri la difficoltà di scindere la superficie utilizzata per l'esposizione da quella utilizzata per la vendita, la tariffa sarà calcolata nella misura del 50 % della superficie totale come CAT. 04 Esposizioni e 50% della superficie CAT 10 come superficie di vendita.
 - b) Per quanto riguarda le attività non domestiche inserite nelle seguenti categorie:
CAT. TIPOLOGIE DI ATTIVITA'
17 Bar, caffè, pasticceria
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante.
Qualora esistano dei locali con destinazione magazzino o deposito accatastati separatamente oppure con superficie maggiore o uguale a 30 mq tale superficie verrà inserita in CAT. 22 come superficie senza alcuna vendita diretta.

Art. 15

TRIBUTO AMBIENTALE (TEFA)

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 666 L. 147/2013, è fatta salva l'applicazione del Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992.

2. Salva diversa deliberazione adottata dalla Provincia o dalla Città metropolitana, da comunicare all’Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio dell’anno di riferimento, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo di cui al presente articolo è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, sia in sede di riscossione ordinaria che di accertamento.

3. Nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all’art. 17 D.Lgs. 241/1997, il riversamento del tributo spettante alla Provincia o Città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione prevista per legge, è effettuato direttamente da parte della struttura di gestione di cui all’art. 22, comma 3 D.Lgs. 241/1997.

TITOLO IV ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Art. 16

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTE AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all’applicazione del tributo i locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
 - a) **Per le Utenze domestiche**
 - a1. solai e sottotetti non collegati da scale fisse, da ascensori o montacarichi;
 - a2. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - a3. unità catastali prive di utenze attive di servizi di rete (gas e energia elettrica), e non oggetto di contratto di locazione o altro utilizzo, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva atto notorio da parte del proprietario;
 - a4. le aree iscritte a catasto come bene comune non censibile (BCNC);
 - a5. unità catastali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio, anche in forma tacita, da parte dei soggetti competenti, di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - a6. superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.
 - b) **Per le Utenze non domestiche**
 - b1. gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose, e locali annessi (per esempio chiese e sacrestie)
 - b2. locali dove si producono in modo continuativo e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani ed i magazzini strettamente collegati secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, come meglio indicati al successivo art.18 del presente regolamento;
 - b3. unità catastali contestualmente prive di utenze attive di servizi di rete (acqua, gas e energia elettrica), non utilizzate, vuote e non oggetto di contratto di locazione o altro utilizzo, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva atto notorio o dichiarazione rilasciata da tecnico abilitato;
 - b4. aree iscritte a catasto come bene comune non censibile (BCNC), solo se non suscettibile a produrre rifiuti;

- b5. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - b6. aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - b7. aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - b8. aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - b9. aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - b10. zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - b11. aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
 - b12. aree su cui esiste l'impianto di lavaggio degli automezzi.
 - b13. locali ed aree degli impianti ginnici e sportivi, limitatamente alle sole superfici destinate all'esercizio dell'attività agonistico-sportiva, ferma restando l'imponibilità di quelle destinate ad usi diversi (spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate);
 - b14. immobili di pertinenza di fondi destinati all'esercizio dell'agricoltura con requisito di ruralità e condotte da aziende agricole;
 - b15. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive o degenerative.
2. Tali situazioni debbono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi e/o ad idonea documentazione.
 3. L'elencazione dei locali e delle aree di cui al presente articolo è da ritenersi a titolo esemplificativo; per situazioni ivi non contemplate si fa ricorso a criteri di analogia rispetto alle casistiche già individuate nei precedenti commi oltre ai criteri generali.

Art. 17

RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. Le superfici o le aree ove di regola si formano rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, non sono soggette al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento e smaltimento in conformità alla normativa vigente (Art. 1 – comma 649 – L. 147/2013)
2. Si intende per luogo di produzione di rifiuti speciali esclusivamente l'area o le aree le cui superfici sono strutturate e destinate alla formazione in via continuativa e prevalente dei rifiuti speciali non assimilati (a titolo esemplificativo ma non esaustivo si intende ad esempio, aree di produzione industriale, specifici reparti di strutture sanitarie, superfici sulle quali insistono le macchine o le attrezzature utilizzate per la produzione industriale o artigianale). Sono altresì esclusi dalla tassazione i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva di dette attività, ai quali si estende il divieto di assimilazione, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e dei semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

3. Per le attività ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali e/o pericolosi, in quanto le operazioni relative non risultano esattamente localizzate, si applica una riduzione delle superfici assoggettabili alla TARI nella misura del 30%.
4. La riduzione o esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta su richiesta presentata con denuncia su apposito modello allegando idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti speciali) entro il 31 di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento di produzione dei rifiuti.
5. Nel caso in cui non venga prodotta la documentazione necessaria entro il termine di cui sopra, l'Ufficio è legittimato a non applicare nessuna riduzione e/o esenzione.
6. Nel caso in cui la formazione del ruolo è antecedente ai termini sopra indicati l'Ente provvederà ad applicare il tributo sull'intera superficie salvo poi procedere a sgravio e/o rimborso esclusivamente dopo la presentazione della domanda.
7. L'ente si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.

Art. 18 **ZONE NON SERVITE**

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti e le case sparse la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 800 metri lineari.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% della quota variabile se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 800 metri lineari, calcolati su strada carrabile.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 27 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.
5. Sono zone non servite gli insediamenti e le case sparse non raggiunti dalla viabilità carrabile e la frazione Tiglietto.

Art. 19 **RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Ai sensi della Legge di Bilancio 2021 (Art. 1, comma 48 della legge 30 dicembre 2020, n. 178) "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la

tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi".

2. Al fine di fornire adeguati chiarimenti rispetto all'agevolazione di cui al punto precedente, si intendono, qui di seguito, riportare i requisiti per l'agevolazione:
 - essere pensionato ed essere titolare di una pensione "maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia" erogata da uno Stato diverso dall'Italia;
 - essere residenti all'estero (un qualsiasi Stato, anche diverso da quello che eroga la pensione);
 - essere proprietario o usufruttuario dell'unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso.

Si è quindi a specificare che:

- non è necessaria l'iscrizione all'AIRE;
 - la pensione, per rientrare nel "regime di convenzione internazionale" deve derivare da contributi versati in Italia cumulati con quelli versati all'estero: non vi rientrano né le pensioni solamente italiane, né le pensioni solamente estere;
 - vale solo per una unità immobiliare, ad uso abitativo, il cui diritto di possesso è proprietà o usufrutto. Negli altri casi non vale.
3. L'istanza di riduzione di cui ai commi precedenti dovrà essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno a cui si riferisce la richiesta di riduzione.
 4. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147, le seguenti ipotesi sono esenti dal tributo i locali adibiti a civile abitazione e le loro pertinenze di persone o famiglie che si trovano in situazione di indigenza ed usufruiscono di contributi assistenziali continuativi da parte del CISS38, limitatamente all'anno (o frazione di anno) nel corso del quale ne abbiano diritto. L'esenzione viene concessa dietro presentazione di apposita domanda dell'interessato attestante i requisiti richiesti. I soggetti beneficiari della presente agevolazione dovranno segnalare tempestivamente ogni intervenuta modifica alla situazione di cui sopra.
 5. Tutte le riduzioni e le esenzioni di cui ai commi 1, 2 competono a richiesta dell'interessato e hanno effetto dalla data di decorrenza della dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata. L'istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
 6. Le riduzioni sono cumulabili tra di loro fino ad un massimo del 60%.
 7. Non potranno essere riconosciute riduzioni e agevolazioni qualora i contribuenti richiedente risultino essere morosi nei confronti dello stesso tributo per gli anni precedenti.
 8. Nel caso in cui non venga prodotta la documentazione necessaria entro i termini previsti, l'Ufficio è legittimato a non applicare nessuna riduzione e/o esenzione, anche se già riconosciuta negli anni precedenti.
 9. Nel caso in cui la formazione del ruolo è antecedente ai termini previsti l'Ente provvederà ad applicare il tributo totale salvo poi procedere a sgravio e/o rimborso esclusivamente dopo la presentazione della domanda.
 10. L'ente si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.

Art. 20

BONUS SOCIALE PER I RIFIUTI

1. Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate è garantito l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate.
2. Gli utenti beneficiari dell'agevolazione di cui al presente articolo e le modalità attuative dell'agevolazione sono individuati con provvedimenti adottati da ARERA, in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato, tenendo conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento.

Art. 21

RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 27/12/2013, n.147, per le utenze non domestiche: sono esenti dall'applicazione del tributo i locali e le aree del Comune di Ronco Canavese adibiti a sedi istituzionale, direttamente gestiti, o gestiti da associazioni riconosciute.
2. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico è vincolante per almeno due anni. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti, In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta
3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. La scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato è effettuata per un periodo non inferiore a due anni. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di due anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno due anni.
4. Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al soggetto competente alla gestione della TARI, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente.
5. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a. i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;

- b. il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c. i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d. i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e. i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f. i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
6. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l'ufficio competente alla gestione del tributo e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.
7. Alle utenze non domestiche non in attività, chiuse, ma non aventi la contestuale presenza degli altri requisiti di cui all'art. 16 comma 1 lettera b3), ai fini del calcolo della tariffa, è attribuita la sola quota fissa.

TITOLO V

DENUNCIA, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, RIMBORSI, SANZIONI, RATEAZIONI E CONTENZIOSO

ART. 22

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

- a7. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
- a8. Al fine di consentire la corretta emissione dei documenti di pagamento, la dichiarazione iniziale deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo o, dalla data in cui sono intervenute modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo.
- a9. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessazione con l'indicazione della data di cessazione del possesso, conduzione o detenzione, cognome e nome o denominazione dell'eventuale subentrante nei locali e nelle aree, qualora conosciuto.
- a10. Al fine di consentire la corretta emissione dei documenti di pagamento, la cessazione del possesso, conduzione o detenzione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di cessazione del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
- a11. La cessazione del possesso, occupazione o conduzione dei locali o delle aree, fatto salvo l'accertamento della veridicità del fatto, dà diritto all'abbuono (sgravio/rimborso) del tributo.
- a12. In caso di mancata dichiarazione di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non avere continuato il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree, ovvero se il tributo sia stato assolto dal subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

- a13. Il termine ultimo di presentazione delle denunce di occupazione/variazione è fissato al 30 giugno dell'anno successivo in cui si è verificato l'evento, oltre tale termine sono irrogate le sanzioni e i relativi interessi.

Art. 23

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. In attesa dell'attuazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 % di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo per l'applicazione della TARI è **la superficie calpestabile dichiarata o accertata** ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, (art. 1, comma 646 della Legge 147/2013).
2. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), consistenza catastale. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
3. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 10 mq per colonnina di erogazione.
4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 646 L. 147/2013, ai fini dell'attività di accertamento, il Settore Tributi, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano, in tutti i casi di immobili ed aree soggette al tributo non denunciati ai fini TARSU, TARES e/o TARI per i quali il soggetto passivo d'imposta non abbia provveduto a presentare nei termini utili apposita denuncia, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998.
6. Per le utenze domestiche non possono esistere unità immobiliari parzialmente occupate. In questi casi i detentori dovranno dichiarare l'intera superficie dell'unità immobiliare e delle relative pertinenze.

Art. 24

DICHIARAZIONE TARI (Dichiarazione Iniziale e Dichiarazione di variazione e cessazione)

1. La dichiarazione iniziale ai fini TARI, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio ai sensi della deliberazione ARERA n. 15/2022, deve essere presentata dall'utente all'ufficio del comune

competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore, disponibile presso gli sportelli fisici. Ai fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile. Ai fini della decorrenza dell'obbligazione tributaria rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile ai sensi della disciplina tributaria TARI contenuta nella legge 147/2013. Ai fini della decadenza dell'attività di accertamento e delle sanzioni tributaria si applicano i termini previsti dalla legge 147/2013 art. 1, comma 684

2. Il modulo per la richiesta di attivazione del servizio contiene i seguenti campi obbligatori:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta
 - b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali:
 - per le utenze domestiche: cognome, nome e codice fiscale, residenza e per i non residenti l'indicazione dei soggetti occupanti l'utenza;
 - per le utenze non domestiche: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, sede legale, dati identificativi del Legale Rappresentante o responsabile;
 - c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, superficie, destinazione d'uso e dati catastali dell'immobile e, in aggiunta:
 - per le utenze domestiche: numero degli occupanti residenti e/o domiciliati
 - per le utenze non domestiche: l'attività o le attività effettuata/e dall'utenza, il codice ATECO;
 - e) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Il gestore della TARI è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta alle richieste di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - A. il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio
 - B. il codice utente e il codice utenza
 - C. la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio
4. La dichiarazione di variazione e di cessazione, corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio previste dalla Deliberazione ARERA 15/2022, deve essere inviata all'ufficio del comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici (ovvero compilabile online.)
5. In deroga a quanto disposto dal precedente comma, le richieste di uscita dal pubblico servizio di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06, devono essere presentate ai sensi del decreto-legge 41/21 entro il 30 giugno di ciascun anno
6. Il modulo per le dichiarazioni/richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
 - b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale, residenza, numero di occupanti l'utenza per i non residenti, denominazione societaria, codice fiscale, partita IVA,

- codice ATECO dell'attività legale, dati identificativi del legale rappresentante o responsabile, codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
- c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
- d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, destinazione d'uso, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
- e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
- f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.
- g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
7. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di novanta giorni dalla cessazione ovvero gli effetti decorrono dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
8. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di novanta giorni dalla variazione, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
9. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio
10. Il gestore della TARI è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
- a) il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
- b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la richiesta;
- c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.

Art. 25

RISCOSSIONE DELLA TARI – MODALITA' E STRUMENTI DI PAGAMENTO - RATEAZIONE

1. Il gestore della TARI invia ai contribuenti l'avviso di pagamento sulla base delle dichiarazioni presentate, nonché degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute e di tutte le successive integrazioni apportate in materia dall'Autorità.
2. La modalità di versamento della TARI avviene nel rispetto delle disposizioni indicate dall'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del Decreto-legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215. Il gestore della TARI può ricorrere alle seguenti modalità di pagamento:

- modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241;
 - mediante conto corrente postale intestato all'Ente adeguato al sistema PAGO PA;
 - tramite le seguenti modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali
 - attraverso la piattaforma PAGO PA di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82
 - utilizzando le altre modalità previste dal Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82
3. Ai fini della riscossione ordinaria della TARI è garantita all'utente una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio, indicato nel documento di riscossione.
 4. La riscossione ordinaria della TARI viene effettuata in almeno due rate semestrali.
 5. Con riferimento al pagamento in unica soluzione ovvero della prima rata il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione, come da indicazioni riportate nel documento di riscossione.
 6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
 7. Il gestore della TARI garantisce la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate degli avvisi di pagamento ordinari, ai seguenti soggetti:
 - a) utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
 - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
 8. Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.
 9. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro, fatta salva la possibilità per il gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.
 10. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
 11. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi.
 12. Il contribuente, con apposita istanza, può chiedere l'autorizzazione a compensare – senza applicazione di interessi - le somme di cui è creditore per avere effettuato versamenti a titolo di TARI non dovuta, con importi da pagare in via ordinaria per la medesima imposta in occasione delle scadenze immediatamente successive fino ad esaurimento del credito d'imposta. Nel caso in cui, successivamente all'istanza di compensazione, il richiedente cessi di essere soggetto passivo d'imposta, sarà disposto il rimborso della differenza previa presentazione di espressa domanda.
 13. Il Comune provvede al riversamento alla Città metropolitana del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dalla Città Metropolitana.

14. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare anche per più annualità e le spese postali, entro il termine ivi indicato. In caso di accertamento d'ufficio, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento, con irrogazione delle sanzioni previste, l'applicazione degli interessi di mora e le spese postali.
15. In caso di omesso/parziale versamento anche a seguito della notifica di atto di irrogazione della sanzione, la riscossione dei relativi importi potrà essere effettuata mediante esecuzione forzata da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.
16. A partire dal 2019, in tutti i casi di soggetti titolari di un indirizzo di Posta elettronica certificata iscritto presso l'INI – PEC, la notifica della cartella di pagamento potrà essere effettuata direttamente mediante PEC, senza preventiva trasmissione dell'avviso di pagamento. In tale ipotesi, le scadenze per il pagamento indicate in cartella dovranno intendersi come perentorie ed il mancato rispetto dei termini di versamento potrà portare all'emissione di un atto di irrogazione della sanzione per omesso/parziale/tardivo versamento anche con riferimento alle singole rate.

Art. 26

SGRAVIO O RIMBORSO DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI

1. Lo sgravio o il rimborso del tributo richiesto e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro 180 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva, che deve essere presentata a pena di decadenza entro sei mesi dalla notifica della cartella di pagamento in cui sia riportato il tributo dovuto, ai fini della Deliberazione ARERA 15/2022, la richiesta di rimborso coincide con la richiesta di rettifica degli importi non dovuti.
Il rimborso del tributo sui rifiuti può avvenire anche mediante compensazione con quanto dovuto per il medesimo tributo per gli anni successivi, a seguito di apposito provvedimento di sgravio da adottarsi da parte dell'Ufficio tributi.
2. Fermo restando il termine per la conclusione del procedimento di rimborso di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, previsto dall'art. 1, comma 164, della Legge 27/12/2006, n. 296, il gestore della TARI provvede al rimborso attraverso le seguenti modalità, rispettando il termine dei 120 giorni lavorativi nel caso in cui rientri nello schema regolatorio II, III, IV:
 - a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione; nel caso in cui il gestore applichi lo schema regolatorio II, III, IV la rimessa diretta si applica anche qualora la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto del termine dei 120 giorni lavorativi, periodo che decorre dalla data di ricevimento della richiesta e che termina con la data di accredito della somma erroneamente addebitata
3. L'importo dovuto viene accreditato nel primo documento di riscossione utile, se inferiore a € cinquanta (50) euro.
4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 30 a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

6. Il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
7. Nei casi di errore e di duplicazione, ovvero di eccedenza del tributo richiesto rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria, l'Ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro 180 giorni.
8. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.

Art. 27

RECLAMI, RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI.

1. È possibile presentare reclami, richieste di informazioni relative all'applicazione all'ufficio di gestione della TARI e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dall'ente gestore, scaricabili dall'home page del sito internet istituzionale, disponibili presso gli uffici comunali o compilabili on line. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi dell'utenze (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancari e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).
2. Il gestore della TARI, di norma, formula risposta motivata entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per i reclami e le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati.
3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano in seguenti contenuti minimi:
 - il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;
 - il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.
4. La risposta al reclamo deve riportare, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:
 - a) la valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati
 - b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore
 - c) l'elenco della eventuale documentazione allegata
5. La risposta alla richiesta di rettifica degli importi addebitati deve riportare, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:
 - a. la valutazione documentata effettuata dal Comune rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - b. la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal Comune;
 - c. la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
 - d. il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;

- e. i dati di produzione dei rifiuti prodotti nel documento di riscossione contestato (nel caso di TARI puntuale);
- f. l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.

Art. 28
IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto (comprensivo del tributo) è inferiore ad € 6,00.

ART. 29
SANZIONI

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 1, commi 695 – 699 L. 147/2013.

Art. 30
CONTENZIOSO

1. Avverso l'avviso e la cartella di pagamento ordinaria, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il rifiuto espresso o tacito della restituzione del tributo, delle sanzioni e degli interessi o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domanda di definizione agevolata di rapporti tributari, il contribuente può proporre ricorso avanti alla Commissione tributaria competente. Il relativo contenzioso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 546/1992, con particolare riferimento all'art. 17*bis*, che – dal 2016 – prevede l'applicazione dell'istituto della mediazione tributaria obbligatoria anche in materia di tributi locali.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art.31
NORMATIVA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, dei D.Lgs. 22/1997 e 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

Art. 32

NORME ABROGATE

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 33

EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2023, in conformità a quanto disposto dall'art. 106, comma 3*bis* D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito in L. 17 luglio 2020 n. 77, nonché dall'art. 151, comma 1 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).
2. Rispetto a quanto indicato al punto precedente, fanno esclusione le disposizioni di cui all'art. 16, comma 1, lettera b3) e all'art. 21, comma 7), le quali entrano in vigore e prestano i loro effetti a decorrere dal 1° gennaio 2024.

ALLEGATO 1

UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria	descrizione
1	Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti
3	Stabilimenti Balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristoranti
6	Alberghi senza ristoranti
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie e studi professionali
9	Banche ed Istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, meccanico
14	Attività industriali, con capannoni di produzione
15	Attività artigianali, di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, Caffè, Pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club
22	Magazzini senza vendita diretta
23	Impianti sportivi
24	Banchi di mercato genere alimentari
25	Banchi di mercato beni durevoli
26	Cinematografi e teatri

UTENZE DOMESTICHE

Utenza domestica Residenziale	1 componente
Utenza domestica Residenziale	2 componenti
Utenza domestica Residenziale	3 componenti
Utenza domestica Residenziale	4 componenti
Utenza domestica Residenziale	5 componenti
Utenza domestica Residenziale	6 e più componenti

Utenza domestica non Residenziale	1 componente
Utenza domestica non Residenziale	2 componente
Utenza domestica non Residenziale	3 componenti
Utenza domestica non Residenziale	4 componenti
Utenza domestica non Residenziale	5 componenti
Utenza domestica non Residenziale	6 e più componenti